



COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38060 - VIA S.MARIA, n° 36
TEL. 0464 411250 - FAX 0464 413427
P.IVA e COD.FISC. 00369340229
e-mail: info@comune.volano.tn.it

UFFICIO TECNICO 0464/419312

e-mail: ufficiotecnico@comune.volano.tn.it

N. prot. 2087

Li, 28.03.'19

OGGETTO: Istituzione DIVIETO di TRANSITO strada "Volano - mt. Finonchio" fino alla loc. "Fontana Fredda" e contestuale revoca Ordinanza n° 44/2018.

ORDINANZA n° 17/2019

IL SINDACO

VISTA la richiesta dd. 13.03.'19 - ns. prot. n° 1736 dd. medesima, della ditta CARRARO s.n.c. di Strigno (TN) la quale chiede venga emessa ordinanza istituzione divieto di transito temporaneo sulla strada comunale "Volano - mt. Finonchio" a partire dall'inizio della stessa fino alla località "Fontana Fredda" (intersezione con località Moietto verso comune di Rovereto), per consentire *lavori di messa in sicurezza della stessa (sistemazione, potenziamento e parziale asfaltatura)*, a partire dal giorno di LUNEDI' 01.04.'19 fino al giorno di VENERDI' 31.05.'19 e, comunque fino al termine dei lavori ;

RICHIAMATA la pregressa Ordinanza temporanea n° 44/2018 avente per oggetto *'Istituzione del divieto di transito al traffico veicolare della strada comunale VOLANO - MONTE FINONCHIO e di transito pedonale sul sentiero che porta all'eremo di S. Cecilia, periodo invernale'* ;

ATTESO che per migliorare la sicurezza e la circolazione stradale l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno accogliere tale richiesta ed istituire quindi temporaneamente - in relazione alle lavorazioni previste, il divieto di transito sul tratto stradale richiesto, inizio strada - loc. "Fontana Fredda", permettendo nel contempo di poter transitare sulla stessa dalla località Moietto (in provenienza da Rovereto), rendendosi quindi necessario procedere alla contestuale revoca dell'Ordinanza n° 44/2018 ;

VISTI gli artt. 6, comma 4, lett. b), e l'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e s.m., che attribuiscono ai Comuni, la potestà di stabilire con ordinanza sindacale, rispettivamente fuori dei centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali sentito l'ente proprietario, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade ;

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico ;

STABILITO, pertanto, alla luce degli interessi pubblici primari assegnati alla cura di questa Amministrazione comunale nella specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, emersi nel corso dell'istruttoria, che l'interesse pubblico primario concreto da perseguire, con il



COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38060 - VIA S.MARIA, n° 36
TEL. 0464 411250 - FAX 0464 413427
P.IVA e COD.FISC. 00369340229
e-mail: info@comune.volano.tn.it

UFFICIO TECNICO 0464/419312

e-mail: ufficiotecnico@comune.volano.tn.it

minor sacrificio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengano in qualche modo ad interferire, va individuato nell'aumentare la sicurezza e la circolazione stradale sulla strada comunale "Volano - mt. Finonchio" ;

VISTA la L.R. 4 gennaio 1993, n° 1 ;

ORDINA

L'ISTITUZIONE del DIVIETO di TRANSITO

(Art. 116 Fig. II 46 Reg. C.d.S.)

sulla strada comunale "Volano - mt. Finonchio" a partire dall'inizio della stessa fino alla località "Fontana Fredda" (intersezione con località Moietto verso comune di Rovereto), per consentire *lavori di messa in sicurezza della stessa (sistemazione, potenziamento e parziale asfaltatura)*, a partire dal giorno di LUNEDI' 01.04.'19 fino al giorno di VENERDI' 31.05.'19 e, comunque fino al termine dei lavori ;

la contestuale revoca della pregressa Ordinanza n° 44/2018.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

La CARRARO s.n.c. di Strigno (TN), è pregata di voler provvedere al collocamento della necessaria segnaletica stradale verticale, in conformità al Nuovo codice della strada e al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, mantenendola in perfetta efficienza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n° 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n° 285, e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, contro le ordinanze che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

La Polizia municipale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e s.m., sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

gMA



F.to **LA SINDACA**

- Maria Alessandra Furlini -